

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI IVA 2019: IL PRIMO INVIO DELL'ESTEROMETRO

A cura di Umberto Terzuolo

IL PERCHÉ DELL'ESTEROMETRO

Dal 1.1.2019, come sappiamo, è in vigore l'**obbligo generalizzato della fatturazione elettronica** per tutte le operazioni B2B e B2C (salvo eccezioni). Tale obbligo però vale solo per le **operazioni poste in essere tra soggetti stabiliti** nel territorio dello Stato.

Poiché tramite la fattura elettronica l'Agenzia delle Entrate acquisirà in tempo reale i dati delle operazioni attive e passive, dal 2019 è stato **abolito lo "spesometro"**. Di fatto però rimanevano **fuori dal controllo le operazioni intercorse con soggetti non stabiliti in Italia**: l'esterometro ha proprio il fine di colmare questa lacuna.

INTRODUZIONE

Ai sensi dell'art. 1 co. 3-*bis* del DLgs. 127/2015 e del provv. 30.4.2018 n.89757:

- ✓ i **soggetti passivi IVA** residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- ✓ in relazione alle **fatture emesse dal 1.1.2019**.

Devono **con cadenza mensile inviare** all'Agenzia delle Entrate **i dati relativi**

a:

- ✓ le **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi**;
- ✓ **effettuate** verso o **ricevute** da **soggetti non stabiliti** nel territorio italiano, siano essi soggetti UE o extra-UE anche se direttamente identificati in Italia *ex art. 35-ter* del DPR 633/72 o con rappresentante fiscale.

INTRODUZIONE

Sono **escluse** in via facoltativa le **operazioni** per cui è stata emessa una **bolletta doganale** o una **fattura in formato elettronico**.

L'invio deve avvenire **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello:

- ✓ della **data del documento emesso**;
- ✓ della **data di ricezione del documento** comprovante l'operazione.

Nel provvedimento citato vengono anche definiti:

- ✓ l'ambito soggettivo e oggettivo;
- ✓ le tempistiche, le modalità tecniche e le eventuali semplificazioni.

AMBITO SOGGETTIVO

Sono obbligati alla comunicazione **tutti i soggetti passivi IVA** residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Risultano, invece, **esonerati i soggetti non residenti o stabiliti in Italia** che si sono **identificati direttamente** o hanno nominato un **rappresentante fiscale**.

Secondo la dottrina prevalente, l'**esonero** varrebbe anche per i soggetti che applicano il **regime dei "minimi"** (ex art. 27 co. 1 - 2 del DL 98/2011) ed il **regime forfettario** (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) perché il combinato disposto dei co. 3 e 3-*bis* dell'art. 1 del DLgs. 127/2015 li esonera dalla fatturazione elettronica.

AMBITO SOGGETTIVO

Sul punto si rileva una **tesi dottrinale minoritaria** che **propenderebbe invece per l'obbligo**, sostenendo che il co. 3-*bis* dell'art. 1 del DLgs. 127/2015 richiama il co. 3 dello stesso articolo per individuare i soggetti passivi, dove sono inclusi anche i contribuenti "minimi" e coloro che applicano il regime forfettario.

A nostro parere questi soggetti **dovrebbero essere esonerati**, in virtù della *ratio* della norma tesa a semplificare (anche dal punto di vista amministrativo) l'operatività dei contribuenti che applicano tali regimi agevolati. Sarebbe però **opportuno un chiarimento ufficiale** visto la novità dell'adempimento.

AMBITO OGGETTIVO

Devono essere **comunicati** i dati relativi alle:

- ✓ **Cessioni di beni.**
- ✓ **Prestazioni di servizi.**

Poste in essere con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Sono escluse facoltativamente (in quanto l'Agenzia delle Entrate già dispone di tali informazioni) le operazioni per cui:

- ✓ È stata emessa bolletta doganale (**importazioni o esportazioni**).
- ✓ È stata emessa o ricevuta **fattura elettronica attraverso il SDI**.

MODALITÀ PER LA TRASMISSIONE

Il provv. 89757/2018 dispone che siano **comunicati in formato XML**:

- ✓ I dati identificativi del cedente - prestatore.
- ✓ I dati identificativi del cessionario - committente.
- ✓ La data del documento comprovante l'operazione.
- ✓ La data di registrazione (per i documenti ricevuti o per le note di variazione).
- ✓ Il numero del documento.
- ✓ La base imponibile.
- ✓ L'aliquota IVA e l'imposta.
- ✓ La tipologia dell'operazione ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento.

Si tratta degli **stessi dati** comunicati nello “**spesometro**”, abolito dal 1.1.2019.

MODALITÀ PER LA TRASMISSIONE

L'invio potrà avvenire con sistemi “*web service*” basati su protocolli HTTPS o FTP **apponendo la firma digitale** del soggetto trasmittente (soggetto obbligato o intermediario) **oppure senza la firma elettronica** se viene fatto l'**upload su “Fatture e corrispettivi”**.

Il provv. 89757/2018 prevede inoltre che **per le sole fatture emesse**, la comunicazione in oggetto possa essere eseguita inviando allo SDI dell'Agenzia delle Entrate l'intera **fattura emessa in formato XML**.

Nel campo “**CodiceDestinatario**” si dovrà indicare come codice convenzionale:

- ✓ “**XXXXXXXX**” per i **soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati**;
- ✓ “**0000000**” per i **soggetti esteri identificati o con rappresentante fiscale**.

NATURA DELL'OPERAZIONE

Operazioni attive: il dato “Natura dell’operazione” deve essere indicato solo se il cedente o prestatore ha indicato in fattura una specifica annotazione al posto dell’IVA.

Operazioni passive: per gli acquisti in *reverse charge* il dato “Natura dell’operazione” viene compilato indicando anche i dati relativi all’aliquota IVA ed all’ammontare dell’imposta.

Attenzione: per i **servizi generici**, il dato “Natura dell’operazione” varierà a seconda che tali servizi siano resi a soggetti passivi UE o extra-UE.

NATURA DELL'OPERAZIONE

Si riepilogano i **principali codici** relativi alla “**Natura dell'operazione**”:

Codice	Natura dell'operazione
N1	Escluse <i>ex art. 15</i>
N2	Non soggette
N3	Non imponibili
N4	Esenti
N5	Regime del margine/IVA non esposta in fattura
N6	Inversione contabile/ <i>reverse charge</i>
N7	IVA assolta in altro stato UE

SCADENZA DELLA TRASMISSIONE

L'adempimento riguarda tutte le fatture emesse a partire dallo scorso 1.1.2019.

L'invio telematico deve avvenire:

- ✓ per le **operazioni attive**, entro **l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della **data del documento** emesso;
- ✓ per le **operazioni passive**, entro **l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della **data di ricezione del documento** comprovante l'operazione (**da intendersi come la data di registrazione** dell'operazione ai fini della liquidazione IVA).

SANZIONI

Ai sensi dell'art. 2-*quater* del DLgs. 471/97, in caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, si applica una **sanzione amministrativa di € 2,00 per ciascuna fattura** entro il limite massimo di € 1.000,00 per trimestre.

In caso di **regolarizzazione entro i 15 giorni** successivi alla scadenza, la sanzione è ridotta alla metà nel limite di € 500,00 per trimestre.

ATTENZIONE: non si applica il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97.

ESTEROMETRO & INTRASTAT

Purtroppo l'introduzione dell'esterometro non ha comportato l'eliminazione dei **modelli INTRASTAT** i quali **dovranno continuare ad essere inviati** all'Agenzia delle Dogane, pur con le semplificazioni in vigore dal 2018.

La motivazione di tale scelta risiede, a detta dell'Amministrazione finanziaria, nella **natura** anche **statistica dei modelli INTRASTAT**.

Tale impostazione è stata confermata dall'Agenzia delle Entrate nelle FAQ pubblicate sul proprio sito e durante il *forum* del 15.1.2019 organizzato dal CNDCEC; la stessa Agenzia delle Entrate ha comunque auspicato un unico adempimento.

CASI PARTICOLARI (RIS. AGENZIA DELLE ENTRATE 87/2017 E FAQ DI “FATTURE E CORRISPETTIVI”)

- ✓ In **assenza di uno dei dati identificativi della controparte** (come, ad esempio, la sede dell'attività), il relativo campo della comunicazione dovrebbe poter essere valorizzato con la stringa “dato assente”.
- ✓ Per le **operazioni poste in essere verso soggetti passivi non residenti**, il campo “IdCodice” deve essere compilato con gli estremi della partita IVA decessionario o committente se soggetto passivo UE; per i soggetti passivi extra-UE, in assenza del numero identificativo, il campo “IdCodice” può essere compilato indicando qualsiasi estremo identificativo di cui si dispone.

CASI PARTICOLARI (RIS. AGENZIA DELLE ENTRATE 87/2017 E FAQ DI “FATTURE E CORRISPETTIVI”)

- ✓ Per le **operazioni effettuate nei confronti di “privati” non residenti in Italia**, con emissione della fattura, è possibile compilare il campo “IdCodice” con qualsiasi elemento identificativo del clienti di cui si dispone (nome e cognome o solo cognome, codice cliente, ecc.).
- ✓ Gli **operatori di Livigno e Campione d’Italia**, in quanto privi di partita IVA, possono valorizzare il campo “Codice identificativo della nazione” con il codice “OO” ed indicare il solo dato identificativo del codice fiscale.

CASI PARTICOLARI (RIS. AGENZIA DELLE ENTRATE 87/2017 E FAQ DI “FATTURE E CORRISPETTIVI”)

- ✓ **Le fatture emesse dai contribuenti minimi, dai forfettari e da chi applica il regime di vantaggio verso soggetti residenti o stabiliti in Italia non saranno più soggette a nessuna forma di comunicazione** stante l'abolizione dello “spesometro”.
- ✓ **Le fatture emesse nell'ambito di rapporti B2B o B2C con controparti residenti a Livigno o a Campione d'Italia non devono essere emesse in modalità elettronica** dato che Livigno e Campione d'Italia non rientrano nel territorio dello Stato. Dovrà pertanto essere **compilato l'esterometro**.

CASI PARTICOLARI

Secondo parte della dottrina, siccome il **“desanzionamento” fino al 30.6.2019** per l'emissione delle fatture in formato elettronico (non è sanzionato l'invio allo SDI entro il termine della liquidazione del mese in cui le operazioni si considerano effettuate) **è valido** solo per le **operazioni che obbligatoriamente devono essere fatturate in modalità elettronica**, per **quelle emesse in via facoltativa** sembrerebbero valere i **termini ordinari** (momento di effettuazione dell'operazione ex art. 6 del DPR 633/72). Sul punto è auspicabile un chiarimento estensivo.